



IL CODICE DEONTOLOGICO AES

Articolo 1

L'operatore di bioenergia (Pranopratica e Pranoterapia) è una persona che, dotata di particolari e specifiche attitudini bio-energetiche naturali, e sulla base di un'articolata conoscenza- derivata da studio specifico- delle funzionalità bioelettromagnetiche dell'organismo, delle leggi dell'omeostasi bioenergetica e dell'interazione di campo fra esseri umani, come viene intesa dalle grandi tradizioni orientali, pratica la disciplina della pranopratica/pranoterapia con lo scopo *primario* di favorire la salute ed il benessere della persona operando per sorreggere, soccorrere ed aiutare la piena e consapevole assunzione, da parte della stessa, di maggiori responsabilità in relazione allo stile di vita, di maggiori consapevolezze dei propri comportamenti, di migliori stimoli delle risorse vitali.

L'Operatore AES può operare anche in forma preventiva e naturale per il mantenimento ed il ristabilimento del benessere della persona che a lui si affida, indirizzandola verso modi e stili di vita che tendono all'equilibrio armonico di tutte le funzioni psico-fisiche-energetiche.

Articolo 2

L'OPERATORE AES deve ricordare che l'assistito è suo fratello verso il quale deve il rispetto e soprattutto amore.

L'operatore deve ricordare che questo concetto dell'amore è sancito da tutte le religioni del mondo; e deve ricordare che in sua assenza egli tenderà a non entrare nella dimensione dell'emissione pranica atta "al riequilibrio energetico", caratterizzata da una iperfunzione del parasimpatico (vegetativo dell'amore).

Condizione fra l'altro, del fenomeno delle "mani calde".

Articolo 3

L'attività dell'operatore AES deve essere soltanto di sussidio integrativo dell'opera del medico: dovrà pertanto cercare di farsi affiancare o di affiancare il medico di fiducia dell'assistito, rendendo possibile ogni collaborazione con lo stesso.

Articolo 4

inoltre non potrà mai contrastare l'opera del medico né le sue cure e prescrizioni: l'azione dell'operatore di pranopratica/pranoterapia non è, quindi, atto medico, e si differenzia da questo in quanto l'operatore **non** deve effettuare diagnosi e **non** deve prescrivere né consigliare farmaci di alcun tipo. Inoltre non deve mai-in modo assoluto- praticare **Manipolazioni, Palpazioni, Massaggi.**

Articolo 5

La corretta prassi della pranopratica/pranoterapia consiste nell'operare esclusivamente per mezzo dell'apposizione delle mani, sia a breve distanza dal corpo, sia a contatto superficiale, su specifiche zone e con tecniche codificate, per stimolare i processi vitali al fine di mantenere e rafforzare lo stato di salute della persona.

Senza visitare o far spogliare l'assistito, è inoltre tenuto ad osservare il più assoluto segreto e discrezione nei confronti dell'assistito.

Articolo 6

L'assistito dovrà essere informato dei tempi e dei metodi che saranno utilizzati per tentare di raggiungere, stabilizzare, mantenere e rafforzare lo stato di salute della sua persona. L'operatore farà inoltre sottoscrivere all'assistito una dichiarazione in cui si attesta la libera volontà dello stesso a sottoporsi alle applicazioni bioenergetiche. L'operatore deve inoltre operare sempre –nei confronti degli assistiti- senza presunzione e senza atteggiamenti ingannevoli, con il massimo rispetto della persona e del suo essere in toto.

Articolo 7

L'operatore non può e non deve tentare altre vie eccetto quelle della Pranopratica/pranoterapia e quelle proprie della DBN espressamente studiate per ottenere il massimo effetto sull'assistito nel minimo tempo possibile, variabile di caso in caso in riferimento al particolare stato bio-energetico del singolo individuo. Inoltre non crea aspettative ingiustificate nell'assistito. Il tutto nella massima consapevolezza delle proprie competenze. (vedi articoli 4 e 5).

Articolo 8

L'operatore dovrà tenere un archivio aggiornato delle cartelle –fatta salva la normativa sulla privacy- con i dati anagrafici dell'assistito, i risultati degli esami, le diagnosi dei medici, gli interventi da lui fatti, oltre che ogni eventuale altro intervento, nell'ambito delle Discipline del bio-naturale, messo in atto.

Articolo 9

L'operatore AES tiene una CONDOTTA RISPETTOSA verso le pubbliche istituzioni e si obbliga ad uniformarsi alle presenti e alle future regole e leggi poste in essere dalle Istituzioni locali e nazionali